

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 96

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBINI, ANGIONI, BONITO, CARBONELLA, CARBONI, CORDONI, DE BRASI, DIANA, FLUVI, FRANCI, GASPERONI, GIACCO, GRIGNAFFINI, LADU, LETTIERI, LUCIDI, LULLI, LUSETTI, MANCINI, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, NANNICINI, NIGRA, PANATTONI, PISA, QUARTIANI, ROTUNDO, RUGGERI, RUZZANTE, SANDI, TIDEI, TOLOTTI

Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le più recenti discussioni sulle tariffe, l'efficienza e il tasso di concorrenza presenti nelle attività assicurative del nostro Paese, hanno messo in luce che uno degli snodi più delicati per garantire che la liberalizzazione avviata negli anni passati produca tutti i suoi possibili benèfici effetti è quello della rete distributiva e dei canali di vendita dei prodotti assicurativi.

Come è noto, quale canale di vendita nel nostro Paese è ancora largamente prevalente, almeno nel ramo degli infortuni, la rete agenziale, la quale appare però fortemente ingessata nelle vecchie disposizioni legislative alle quali si è intrecciato un sedimento contrattuale che ha visto una progressiva soggezione dell'agente ai dettami delle compagnie di assicurazione. Prova ne sia che il rapporto contrattuale di gran lunga più diffuso oggi è quello che prevede la deroga solo uni-

laterale dell'obbligo di esclusiva da parte delle compagnie di assicurazione.

L'assoluta precarietà che ne deriva e le conseguenze sulle condizioni che pregiudicano lo sviluppo di una solida attività imprenditoriale da parte degli agenti di assicurazione sono evidenti. Esse minano la possibilità che questo importante patrimonio professionale compia quel salto di qualificazione richiesto dalle grandi opportunità di crescita del mercato assicurativo del nostro Paese.

L'obiettivo della presente proposta di legge non è tuttavia meramente quello di tutelare una importante risorsa imprenditoriale, ma principalmente di mettere in relazione il riordino della rete distributiva dei prodotti assicurativi con i temi della liberalizzazione e della concorrenza nel settore.

L'ingessamento dei canali di vendita rappresenta infatti un potente ostacolo al

pieno dispiegarsi della concorrenza, testimoniato dalla difficoltà con la quale imprese estere si cimentano con il mercato italiano. Anzi, la possibilità che nel mercato assicurativo operino agenti che siano in grado di offrire prodotti di diverse assicurazioni costituisce il mezzo più semplice e diretto per sottrarre i consumatori alle negative conseguenze del ricostituirsi di posizioni di oligopolio discendenti dal controllo esclusivo della rete distributiva da parte di ciascuna compagnia e per consentire loro di acquisire una nuova consapevolezza in tema di bisogni assicurativi e circa il migliore modo di soddisfarli.

Il testo della presente proposta di legge deriva dalla discussione avvenuta nella X Commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica nel corso della XIII legislatura. Tale discussione ha portato a scegliere con decisione la strada della liberalizzazione, la sola in grado di consentire la massima estensione delle diverse modalità di rapporto contrattuale tra agenti di assicurazione e compagnie.

Nel corso del complesso esame svoltosi presso la citata Commissione, a partire dalla seduta del 10 giugno 1998, sono stati approfonditi i diversi aspetti della materia e si è tenuto conto delle osservazioni avanzate durante le audizioni delle parti interessate volte a garantire una sufficiente flessibilità organizzativa delle compagnie di assicurazione e un equilibrato rapporto tra previsioni legislative e contrattazione collettiva. Si è pervenuti,

quindi alla formulazione di un testo, (che la presente proposta di legge riproduce) rispetto al quale si è manifestata un'ampia convergenza sulla scelta di definire il rapporto tra l'agente e l'impresa mandante come un rapporto plurimo (plurimandatari), con ciò realizzando la più ampia liberalizzazione e concorrenza nel settore, con conseguenze positive per la tutela dei consumatori.

Al tempo stesso, si è stabilita la possibilità di derogare a tale disposizione, consentendo la realizzazione di rapporti di esclusiva nelle varie forme vigenti, purché sia stabilita la facoltà di disdetta con preavviso e fatta salva la facoltà dell'impresa di valersi di strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi.

Nella presente proposta di legge sono altresì previste disposizioni di tutela per gli agenti di assicurazione con riferimento alle modificazioni unilaterali del rapporto, al recesso illecito e alle conseguenze del recesso per giusta causa. Tali disposizioni sono contenute all'articolo 1 recante modifiche al codice civile.

Nell'articolo 2 sono indicate le clausole di carattere vessatorio che vengono considerate inefficaci se inserite in contratti di agenzia o similari. All'articolo 3 vengono regolate le modalità di contrattazione collettiva e all'articolo 4 le procedure e l'efficacia degli accordi collettivi. Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono la disciplina delle società, di capitali o di persone, costituite dagli agenti di assicurazione. L'articolo 8, infine, estende la normativa proposta anche ai subagenti di assicurazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al codice civile).

1. Nel capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la sezione I — Disposizioni generali.

2. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dalla seguente sezione:

« Sezione I-*bis* — Degli agenti di assicurazione.

ART. 1753. *(Agenti di assicurazione)*. — Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I per quanto non disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.

ART. 1753-*bis*. — *(Patti di deroga del diritto di esclusiva)*. — L'agente e l'impresa mandante hanno il diritto, rispettivamente, di accettare e di conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facoltà dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, è tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non accettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purché sia stabilita la facoltà di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso da rapporto agenziale, né può costituire giusta causa di recesso dell'altra parte.

ART. 1753-*ter*. — *(Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto)*. — Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o

trasferimenti del suo portafoglio da parte del preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.

Le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto degli agenti già in carica nella gestione dell'azienda; le modificazioni in aumento richiedono il loro consenso scritto.

ART. 1753-*quater*. (*Recesso illecito*). — È nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.

ART. 1753-*quinquies*. (*Conseguenze del recesso*). — Nei casi di recesso, ivi compreso il caso di recesso per giusta causa, l'agente ha diritto ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto, in misura pari ad almeno il settanta per cento, entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione e per la parte residua entro i due mesi successivi ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1753-*bis* si applicano anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte.

ART. 2.

(*Clausole vessatorie*).

1. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commerciale, concessione di vendita o ad altri contratti stipulati per la distribuzione di beni, promozione di affari e prestazione di servizi ad imprese, le clausole di cui ai

numeri 2), 3), 6), 10), 11), 14), 16), 19) e 20) del secondo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile.

ART. 3.

(Contrattazione collettiva).

1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicurativi maggiormente rappresentative.

2. La maggiore rappresentatività di cui al comma 1 è dedotta dalla consistenza associativa delle singole organizzazioni sindacali.

ART. 4.

(Efficacia degli accordi collettivi).

1. In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della negoziazione collettiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore sessanta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un *referendum* confermativo.

2. L'accordo è inefficace se non è approvato dalla maggioranza dei votanti.

ART. 5.

(Società agenziali).

1. Gli articoli da 1 a 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di società commerciali di capitali o di persone.

2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti per gli iscritti dagli statuti.

ART. 6.

(Applicabilità dell'articolo 409 del codice di procedura civile).

1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle società agenziali costituite in forma di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attività agenziale.

ART. 7.

(Soci di società personali).

1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato a una società di persone si osservano a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme della sezione I-bis del capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, le previsioni di cui al presente articolo.

2. Nell'ipotesi di successione della società di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto dell'agente o coagente originario si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.

3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.

4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.

ART. 8.

(Subagenti).

1. La disciplina di cui agli articoli 2 e 6 si applica anche ai subagenti di assicurazione.

2. Le norme della sezione *I-bis* del capo X del titolo III del libro quarto del codice civile si applicano in quanto compatibili con la specificità del rapporto subagenziale, fermi restando i diritti di cui agli articoli 1750, 1751 e 1751-*bis* del medesimo codice.

€ 0,26



14PDL0023260